

SSM



SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO

BOLLETTINO INFORMATIVO DI GIURISPRUDENZA

GENNAIO 2015

A CURA DI G. BUFFONE, F. ROLFI, I. MARINI

INDICE GENERALE

Competenza e giurisdizione.....	1
Danno alla Persona.....	2
Famiglia.....	3
Lavoro.....	3
Procedimento Civile.....	3
Procedimento di Esecuzione.....	5
Proprietà.....	5
Responsabilità medica.....	6
Sanzioni amministrative.....	6

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349 (Pres. Di PalMa, rel. Acierno) **LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO – DOMANDA DI DECADENZA EX ART- 333 C.C. – COMPETENZA DEL T.O. – SUSSISTE** (artt. 330, 333 c.c., 38 disp. att. c.c.).

L'art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. — nel testo sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa legge 219 del 2012), come nella specie — attribuisce tra l'altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribuzione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell'art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere

provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un'ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d'Appello). L'identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Ne consegue che nel caso, quale quello di specie, in cui — successivamente all'instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all'art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l'impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla corte d'appello in composizione ordinaria

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 28 maggio 2014 n. 11915 (Pres. Santacroce, res. Piccininni)

FIGLI NATI FUORI DA MATRIMONIO — PROVVEDIMENTI DIRETTI AD INTERVENIRE SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE — POTESTÀ DECIDENDI — LUOGO DI RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE — TRASFERIMENTO DEL MINORE — RILEVANZA DEL LASSO DI TEMPO TRASCORSO — SUSSISTE (art. 38 disp. att. c.p.c.)

E' principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in sintonia fra l'altro con quanto affermato nel Regolamento CE n. 2201/2003 (art. 8) e nella Convenzione dell'Aja del 25.10.1980 (art. 8), che per i provvedimenti diretti ad intervenire sulla potestà genitoriale secondo le previsioni degli artt. 330 e segg. c.c. e per quelli in tema di giurisdizione sui provvedimenti "de potestate" rileva il criterio della residenza abituale del minore al momento della proposizione della domanda (per i primi C. 13/17746, C. 12/1984, C. 06/2171, C. 05/2877, C. 03/1058, C. 01/9266, C. 99/1238, per i secondi C. 12/1984, C. 11/16864). La residenza abituale del minore va individuata sulla base di criteri oggettivi e, in caso di trasferimento del minore, lo stesso non è idoneo a radicare la competenza del tribunale

di destinazione, nel caso in cui sia trascorso un lasso di tempo minimo non apprezzabile, tenuto conto dell'età del fanciullo (*nel caso di specie, il minore aveva vissuto a Cuba sino al 23 aprile del 2012; il ricorso era stato presentato al Tribunale per i Minorenni di Genova, il 14 giugno 2012*).

DANNO ALLA PERSONA

Cass. Civ., sez. III, sentenza 18 novembre 2014 n. 24471 (Pres. Amatucci, est. Rossetti)

FATTO ILLECITO — LESIONE ARRECATATA A PERSONA DI SESSO MASCHILE — LAVORO DOMESTICO — ESCLUSIONE SECONDO “L’ORDINE NATURALE DELLE COSE” — PALESE E GRAVE CONTRADDITTORIETÀ - SUSSISTE (art. 2729 c.c.)

E' viziata da motivazione contraddittoria la decisione che si fonda sul principio di diritto nel senso che: «*non rientra nell'ordine naturale delle cose che il lavoro domestico venga svolto da un uomo*». La prima ragione di illogicità è che (a prescindere da qualsiasi considerazione circa l'esistenza o meno d'un ordine "naturale" delle cose: *felix qui potuit rerum cognoscere causas*) non è certo madre natura a stabilire i criteri di riparto delle incombenze domestiche tra i coniugi. Tale riparto è ovviamente frutto di scelte soggettive e di costumi sociali. La seconda ragione di illogicità consiste nel fatto che l'affermazione è contraria al fondamentale principio giuridico di parità e pari contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia, sancito dall'art. 143 c.c., commi 1 e 3: ed in mancanza di prove contrarie è ragionevole presumere che i cittadini conformino la propria vita familiare ai precetti normativi, piuttosto che il contrario. La terza ragione di illogicità consiste nel fatto che secondo l'*id quod plerumque accidit* qualunque persona non può fare a meno di occuparsi di una certa aliquota del lavoro domestico: non foss'altro per quanto attiene le proprie personali esigenze. Pertanto dal fatto noto che una persona sia rimasta vittima di lesioni che l'abbiano costretta ad un lungo periodo di rilevante invalidità, è possibile risalire al fatto ignorato che a causa dell'invalidità non abbia potuto attendere al ménage familiare. Il principio di diritto qui

censurato capovolge, invece, tale deduzione logica, assumendo che dal fatto noto del sesso (maschile) dell'infortunato fosse possibile risalire al fatto ignorato che egli si disinteressasse completamente di qualsiasi attività domestica.

FAMIGLIA

Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 luglio 2014 n. 16649 (Pres. Vitrone, rel. Bisogni)

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO – PASSAGGIO ALL’AFFIDAMENTO CONDIVISO – MANTENIMENTO DIRETTO – AUTOMATISMO – ESCLUSIONE – RIDUZIONE AUTOMATICA DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO - ESCLUSIONE (art. 337-ter c.c.)

Il passaggio dal regime di affidamento esclusivo a quello di affidamento condiviso dei figli non comporta (e tanto meno automaticamente) una riduzione della misura del contributo al mantenimento dei figli disposto nel regime di affidamento esclusivo. Tale riduzione può essere disposta solo con riguardo a concrete evidenze di riduzione del carico di spesa e di impiego di disponibilità personali derivanti dall'affido condiviso. Va ribadito che l'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è istituito che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l'istituto stesso implichi, come conseguenza "automatica", che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze.

Cass. Civ., sez. I, sentenza 22 luglio 2014 n. 16649 (Pres. Vitrone, rel. Bisogni)

ASSEGNAZIONE DELLA CASA – ASSEGNAZIONE PARZIALE – PRESUPPOSTI – CONFLITTUALITÀ TRA I CONIUGI - ESCLUSIONE (art. 337-sexies c.c.)

Non può disporsi l'assegnazione parziale della casa familiare, a meno che l'unità immobiliare sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia, ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della

famiglia e sia agevolmente divisibile (Cass. civ. I sezione, n. 23631 dell'11 novembre 2011 e n. 26586 del 17 dicembre 2009); il provvedimento di assegnazione parziale va in ogni caso escluso nel caso in cui la divisibilità dell'abitazione non sia conforme all'interesse dei minori, da ritenersi preminente (si veda Cass. civ. sezione I n. 23591 del 22 novembre 2010): in particolare, l'assegnazione parziale va esclusa in caso di conflittualità dei coniugi nell'interesse preminente dei figli di non subire, nella loro vita quotidiana, il peso e i rischi di ulteriori conflitti familiari che sarebbero, presumibilmente, incentivati dall'abitazione dei genitori nello stesso fabbricato.

LAVORO

Corte Giust. UE, sez. II, sentenza 13 novembre 2014 (Pres. Silva de Lapuerta, rel. da Cruz Vilaça)

RINVIO PREGIUDIZIALE – POLITICA SOCIALE – PARITÀ DI TRATTAMENTO IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO – CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA – ARTICOLO 21 – DIRETTIVA 2000/78/CE – ARTICOLI 2, PARAGRAFO 2, 4, PARAGRAFO 1, E 6, PARAGRAFO 1 – DISCRIMINAZIONE BASATA SULL’ETÀ – DISPOSIZIONE NAZIONALE – CONDIZIONE PER L’ASSUNZIONE DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE – FISSAZIONE DELL’ETÀ MASSIMA A 30 ANNI – GIUSTIFICAZIONI (dir. 2000/78/CE)

Gli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, che fissa a 30 anni l'età massima per l'assunzione degli agenti della polizia locale.

PROCEDIMENTO CIVILE

Cass. Civ., sez. VI-I civ., sentenza 15 dicembre 2014 n. 26326 (Pres. Di Palma, rel. Acierno)**RITO SOMMARIO DI COGNIZIONE – APPELLO – ATTO INTRODUTTIVO – FORMA DELLA**

CITAZIONE - SUSSISTE (art. 702-quater c.c.)

In materia di rito sommario di cognizione previsto per le controversie regolate dal d.lgs. 150 del 2011, l'appello, ex art. 702-quater cod. proc. civ., va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicché la verifica della tempestività dell'impugnazione va effettuata calcolandone il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto introduttivo alla parte appellata. Tale principio costituisce un corollario del rilevante arresto delle S.U. n. 2907 del 2014, secondo il quale trova applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti cod. proc. Civ.

Cass. Civ., sez. VI civ., ordinanza 9 gennaio 2015 n. 174 (Pres. Iacobellis, rel. Conti)

PROCESSO CIVILE – MUTAMENTO DI GIURISPRUDENZA – OVERRULING – CARATTERISTICHE – FORME DI TUTELA PER LA PARTE DEL PROCEDIMENTO – CHIARIMENTI (art. 111 Cost.)

Benché non esista nel nostro sistema processuale una norma che imponga la regola dello "stare decisis", essa tuttavia costituisce un valore o, comunque, una direttiva di tendenza immanente all'ordinamento, in base alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza delle forti ed apprezzabili ragioni giustificative; peraltro, l'introduzione dell'art. 380 bis c.p.c. ha accentuato maggiormente l'esigenza di non cambiare l'interpretazione della legge in difetto di apprezzabili fattori di novità, in una prospettiva di limitazione dell'accesso al giudizio di legittimità coerente con l'esercizio della funzione nomofilattica. I mutamenti di giurisprudenza quindi, benché possibili, devono trovare la loro giustificazione in una motivazione specifica. In ogni caso, un mutamento di indirizzo verificatosi nella giurisprudenza di legittimità, in ordine ai principi già affermati dalla stessa Suprema Corte in precedenti decisioni, non è assimilabile allo *ius superveniens*, onde non soggiace al principio di irretroattività, fissato, per la legge in generale dall'articolo 11,

comma primo, delle disposizioni preliminari al codice civile e, per le leggi penali in particolare, dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione. Ciò non toglie che, in caso di mutamento, ad opera della stessa Corte di cassazione, di un'interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo (dunque, imprevedibile e idonea a precludere il diritto di azione prima ammesso), sussiste la necessità di tutelare la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, in forza del principio costituzionale del "giusto processo", la cui portata risente "dell'effetto espansivo" dell'art. 6 CEDU e della corrispondente giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ragion per cui si può profilare una netta distinzione tra mutamenti di orientamenti costanti di giurisprudenza della Corte di cassazione riguardanti l'interpretazione di norme sostanziali e mutamenti che concernono norme processuali, dovendosi per i primi confermare il carattere in via di principio retrospettivo dell'efficacia del precedente giudiziario. Ne consegue che affinché si possa parlare di prospective overruling, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo, tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso; che il suddetto overruling comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte.

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 16 gennaio 2015 n. 642 (Pres. Santacroce, rel. Di Iasi)

SENTENZA DEL GIUDICE CIVILE (O TRIBUTARIO) – MOTIVAZIONE MERAMENTE RIPRODUTTIVA DI UN ATTO DI PARTE – NULLITÀ – ESCLUSIONE – CONDIZIONI – INDICE SINTOMATICO DI DIFETTO DI IMPARZIALITÀ – ESCLUSIONE

Nel processo civile – ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992- non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a

riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti

Cass. Civ., Sez. Un., ordinanza 14 gennaio 2015 n. 608 (Pres. Rovelli, rel. Napoletano)

RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO LA P.A. - NOTIFICA PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE ANZICHÉ PRESSO QUELLA GENERALE – NULLITÀ – CONSEGUENZE.

In caso di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., la nullità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura distrettuale anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato resta sanata, con effetto ex tunc, non soltanto dalla costituzione in giudizio, anche dopo il decorso del termine dell'art. 370 cpc, dell'Amministrazione medesima rappresentata dall'Avvocatura generale, ma anche dalla rinnovazione della notificazione stessa presso detta Avvocatura generale, ancorché posteriore alla scadenza del termine per impugnare, sia quando il ricorrente a ciò provveda di propria iniziativa, anticipando l'ordine contemplato dall'art. 291 cpc, sia quando agisca in esecuzione di tale ordine.

Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 12 gennaio 2015 n. 223 (Pres. Oddo, est. Giusti)

ORDINANZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO EX ART. 348 TER COD. PROC. CIV. - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ – CONDIZIONI – CONTRASTO

Vanno rimessi gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione – su cui sussiste contrasto – se avverso l'ordinanza di inammissibilità

dell'appello adottata ai sensi dell'art. 348 ter cod. proc. civ. sia sempre precluso il ricorso per cassazione (ordinario o straordinario) oppure se tale preclusione non operi qualora l'inammissibilità dell'appello sia stata dichiarata per ragioni processuali.

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 23 gennaio 2015 n. 1238 (Pres. Rovelli, est. Frasca)

ESECUZIONE FORZATA – LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSE – TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE – ESECUZIONE – TUTELA ESPERIBILE – OPPOSIZIONE EX ART. 404 C.P.C. - SUSSISTE

Il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l'esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell'art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, al fine di incidere sull'efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (né ai sensi dell'art. 619 cod. proc. civ.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l'esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l'opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell'art. 407 cod. proc. civ., ottenere la sospensione dell'esecutività della sentenza.

PROPRIETÀ

Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 19 gennaio 2015 n. 735 (Pres. Santacroce, rel. Di Amato)

ACCESSIONE INVERTITA - MODO D'ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DA PARTE DELLA P.A. – ESCLUSIONE – RESTITUZIONE O RISARCIMENTO DEL DANNO – DIRITTO - OCCUPAZIONE ILLEGITTIMA – RISARCIMENTO DEL DANNO – PRESCRIZIONE – DECORRENZA.

L'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida

di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente

RESPONSABILITÀ MEDICA

Cass. civ., sez. III, sentenza 4 aprile 2014 n. 7909 (Pres. Amatucci, rel. Vivaldi)

CONVENZIONE DI LONDRA DEL 1951 – RESPONSABILITÀ SOSTITUTIVA DELLO STATO OSPITANTE – IN CASO DI RESPONSABILITÀ MEDICA – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE - ESCLUSIONE (art. VIII, par. 5 Conv. Londra 1951)

La questione è se sia applicabile la disposizione dell'art. VIII par. 5 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951, che prevede la responsabilità sostitutiva dello Stato ospitante in favore di quello ospite, nell'ipotesi in cui un soggetto (attrice e coniuge) abbia adito l'autorità giurisdizionale italiana al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di errato trattamento medico – e quindi per colpa professionale effettuato in Italia presso una struttura sanitaria militare statunitense, a ciò abilitata per essere coniuge di ex militare, attualmente dipendente civile statunitense. In virtù della norma citata, la responsabilità sostitutiva dello Stato ricevente è riconosciuta per ogni evento dannoso provocato da atto, comportamento o fatto posto in essere da un soggetto civile o militare straniero nell'esercizio delle sue funzioni. Diversamente, la responsabilità sostitutiva non è predicabile se la richiesta di "indennità" trovi la sua ragione giustificatrice nell'"applicazione di un contratto". Ebbene, il contenuto contrattuale della responsabilità medica da contatto sociale è frutto di una elaborazione giurisprudenziale

del diritto nazionale italiano finalizzata ad estendere alla responsabilità professionale del medico dipendente di una struttura sanitaria, i regimi più favorevoli al malato, della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, propri delle obbligazioni nascenti da contratto.

L'interpretazione del termine contratto di cui alla convenzione internazionale in questione, proprio in applicazione dei criteri di uniformità ed omogeneità porta a restringere l'ambito di operatività del termine in modo da escludere il tipo di contratto da contatto sociale elaborato dalla giurisprudenza italiana.

Alla stregua dei canoni internazionali pattizi, per contratto si deve intendere un accordo bi o plurilaterale che cade su singole clausole, che vanno adempiute dalle parti contraenti. In altri termini ci sono un accordo, un testo negoziale e un'applicazione di tale accordo. Queste caratteristiche non si rinvencono nella figura della responsabilità medica.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 agosto 2012 n. 14181 (Pres. Carleo, rel. Ambrosio)

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ELEVATO DALLA POLIZIA – PAGAMENTO DELL'IMPORTO – OMESSO PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI - DIRITTO DEL TRASGRESSORE AL BENEFICIO DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA – ESCLUSIONE – CONTRA: CASS. CIV. 9507/2014 – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA (art. 202 CDS; 389 comma I reg. es. CDS)

Le spese postali sostenute dall'amministrazione per la notificazione del verbale di contestazione di un'infrazione al codice della strada formano un tutt'uno con la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria, con la conseguenza che non ha diritto al beneficio dell'applicazione della sanzione in misura ridotta, di cui all'art. 202 C.d.S., il trasgressore che, entro sessanta giorni dalla notificazione, paghi l'ammontare della sanzione, ma non quello delle spese postali, e che l'amministrazione può procedere esecutivamente per il recupero della differenza.

[CONTRA](#)

Cass. Civ., sez. II civ., sentenza 30 aprile 2014 n. 9507 (Pres. Bucciante, rel. D'Ascola)

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE ELEVATO DALLA POLIZIA – PAGAMENTO DELL'IMPORTO – OMESSO PAGAMENTO DELLE SPESE POSTALI - DIRITTO DEL TRASGRESSORE AL BENEFICIO DELL'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN MISURA RIDOTTA – SUSSISTE – CONTRA: CASS. CIV. 14181/2012 – CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA (artt. 202 CDS; 389 comma I reg. es. CDS)

Il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa, relativa a violazione del codice della strada, effettuato in misura corrispondente all'ammontare a titolo di sanzione indicato dall'amministrazione, esclude l'addebito del maggior importo di cui all'art. 203 C.d.S., comma 2, ancorché non risultino interamente pagate le spese del procedimento sanzionatorio, che l'amministrazione può richiedere separatamente.